



Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 70 DEL 29/12/2020

OGGETTO: disciplina degli orari delle attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande site nell'area ricompresa tra : via Eremitano, viale Codalunga (tratto da P.le Stazione a via Trieste), via Trieste (tratto da viale Codalunga a via Valeri), via Valeri, P.le Stazione (escluso l'interno della Stazione Ferroviaria), e nelle seguenti vie e località, comprese le laterali su entrambi i lati: Cavalcaferrovia Borgomagno, vicolo Aspetti, via Aspetti (tratto compreso tra la base del Cavalcaferrovia e l'intersezione con viale Arcella e via Minio), via Annibale da Bassano, via Avanzo (tratto compreso tra il suo inizio e via Fasolato), via Fowst, viale Tre Venezie.

IL SINDACO

PREMESSO che sul territorio comunale vige l'ordinanza sindacale n. 14 del 14/04/2015 che limita alle ore 2.00 l'orario delle attività di somministrazione di alimenti e bevande operanti nella zona soggetta a tutela e alle ore 5.00 l'orario delle medesime attività operanti oltre il perimetro di detta zona;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 48 del 19/12/2019, di determinazione dell'orario massimo di apertura delle attività commerciali ed artigianali presenti nell'area in oggetto indicata, con validità fino al 31/12/2020;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 47 del 19/12/2019 di sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata all'interno dei circoli privati presenti all'interno nel complesso di via Bernina n. 18 dalle ore 24.00 alle ore 6.00, con validità fino al 31/12/2020;

RITENUTO di continuare a disciplinare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata all'interno dei circoli presenti nell'area in oggetto citata;

PRESO ATTO che durante la validità della citate ordinanze si sono avuti riscontri positivi essendosi rivelata un valido strumento di responsabilizzazione degli esercenti, i quali si sono impegnati ad una gestione più rispettosa delle regole della propria attività e che la stessa non fosse fonte di disturbo per i residenti;

PRESO ATTO, a conferma di quanto sopra, che il numero di violazioni accertate per il mancato rispetto di quanto contenuto nella vigente ordinanza è risultato ridotto rispetto ad analoghi precedenti periodi;

DATO ATTO della costante attività di vigilanza e repressione delle condotte illecite derivanti dall'abuso di alcolici, spaccio e uso di sostanze stupefacenti, disturbo alla quiete pubblica e al riposo notturno, dall'abbandono incontrollato di rifiuti;

RITENUTO di porre in essere azioni preventive finalizzate a contrastare tali situazioni di degrado e disordine urbano che accrescono il disagio sociale e la sensazione di insicurezza;

DATO ATTO che è compito delle Istituzioni locali creare degli strumenti capaci di migliorare la vivibilità del territorio ponendo le basi per una sicurezza partecipata, che coinvolga gli operatori di settore, stimolando

la capacità di autoregolamentazione, in funzione del temperamento dei loro interessi con quelli della comunità in cui operano;

RITENUTO pertanto, in considerazione di quanto sopra espresso, di adottare delle misure volte a disciplinare lo svolgimento delle attività economiche presenti nelle aree sopra individuate mediante limitazione degli orari di chiusura dei pubblici esercizi, degli esercizi di vicinato, degli esercizi artigianali e dell'attività di somministrazione nei circoli privati;

DATO ATTO che si ritiene necessario che tutti gli esercenti che operano all'interno dell'area ricompresa tra: via Eremitano, viale Codalunga (tratto da P.le Stazione a via Trieste), via Trieste (tratto da viale Codalunga a via Valeri), via Valeri, P.le Stazione (escluso l'interno della Stazione Ferroviaria), e nelle seguenti vie e località, comprese le laterali su entrambi i lati: Cavalcferrovia Borgomagno, vicolo Aspetti, via Aspetti (tratto compreso tra la base del Cavalcferrovia e l'intersezione con viale Arcella e via Minio) via Annibale da Bassano, via Avanzo (tratto compreso tra il suo inizio e via Fasolato), via Fowst, viale Tre Venezie, debbano obbligatoriamente essere assoggettati alla disciplina che segue;

VISTI:

- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114
- l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Polizia Urbana;
- il Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

ORDINA

1) l'orario massimo di apertura delle attività commerciali ed artigianali presenti nell'area-ricompresa tra: via Eremitano, viale Codalunga (tratto da P.le Stazione a via Trieste), via Trieste (tratto da viale Codalunga a via Valeri), via Valeri, P.le Stazione (escluso l'interno della Stazione Ferroviaria), e nelle seguenti vie e località, comprese le laterali su entrambi i lati: Cavalcferrovia Borgomagno, vicolo Aspetti, via Aspetti (tratto compreso tra la base del Cavalcferrovia e l'intersezione con viale Arcella e via Minio) via Annibale da Bassano, via Avanzo (tratto compreso tra il suo inizio e via Fasolato), via Fowst, viale Tre Venezie è fissato **dalle ore 06.00 alle ore 22.30.**

Rientrano in tale limitazione:

- a) tutti gli esercizi commerciali del settore alimentare (compresa la vendita/somministrazione mediante distributori automatici ovunque installati) e artigiani del settore alimentare (kebab, take away, piadinerie, rosticcerie, friggitorie da asporto, gastronomie, pizzerie da asporto, etc)
- b) tutti gli esercizi commerciali del settore non alimentare (phone center, internet point, etc.);

2) l'orario massimo di apertura delle attività che effettuano, anche in forma accessoria, la somministrazione di alimenti e bevande (con esclusione della somministrazione non assistita) e che siano dotate di idonea area di somministrazione interna, presenti nell'area sopra citata, è fissato **dalle ore 06.00 alle ore 24.00;**

3) l'orario massimo di apertura delle sale da gioco e di raccolta scommesse autorizzate ex artt. 86 e 88 T.U.L.P.S. è fissato **dalle ore 06.00 alle ore 22.00;**

4) la sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata all'interno dei circoli privati dalle ore 24.00 alle ore 6.00 con divieto di consumare all'esterno degli stessi alimenti e bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie e/o recipienti;

5) ciascuna attività di cui al punto 1) lettera a) e punto 2) deve individuare, dalle ore 20,00, in caso di assembramenti di clienti all'esterno del locale e/o problematiche di disturbo, personale addetto all'assistenza alla clientela che dovrà essere identificabile (ad es. munito di casacca rifrangente).

Per "assembramento" si intende la presenza contemporanea sul posto di più persone, che nelle circostanze specifiche di tempo e luogo costituiscano disturbo alle regole di civile convivenza

Il servizio dovrà essere garantito anche oltre l'orario di chiusura al fine di evitare stazionamenti molesti, provvedendo eventualmente a segnalare particolari criticità alla Polizia Locale o alle Forze dell'Ordine, laddove la situazione, controllata preventivamente con le modalità di seguito descritte, non cessi o rischi di degenerare in situazioni di pericolo.

Le funzioni di "addetto all'assistenza della clientela" possono essere svolte da personale incaricato dall'esercente o dall'esercente stesso, purchè sia garantito un adeguato servizio.

L'esercente è tenuto a fornire a tale personale le necessarie direttive in ordine ai compiti da svolgere, con particolare riguardo all'area esterna, ove l'esercente stesso ha minore raggio di sorveglianza.

Il servizio di assistenza potrà essere svolto anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, garantendone comunque l'adeguatezza in relazione all'afflusso di clienti.

Il personale addetto all'assistenza è chiamato a svolgere funzioni di indirizzo, osservazione e sensibilizzazione della clientela, in particolare dovrà:

- a) invitare i clienti a rispettare le regole della civile convivenza al fine di evitare schiamazzi, assembramenti, intralcio alla circolazione sia veicolare che pedonale e lordura in genere;
- b) segnalare all'esercente e/o al personale addetto alla vendita persone in evidente stato di ebbrezza o apparentemente minore di età, affinché possa essere rifiutata la vendita di bevande alcoliche secondo la normativa vigente;
- c) sorvegliare sul corretto deposito dei rifiuti negli appositi contenitori e provvedere alla pulizia dell'area limitrofa all'esercizio;
- d) segnalare particolari criticità alla Polizia Locale riscontrate a seguito dell'attività di osservazione.

Il servizio di assistenza alla clientela, all'esterno del locale, potrà essere sospeso in caso di assenza di assembramenti di persone.

6) il rispetto dell'Ordinanza n. 26 del 14/05/2020 per quanto attiene i giorni ed orari massimi di apertura delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing.

DISPONE

- in caso di violazione alle disposizioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) della presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25.00 ad un massimo di euro 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta è fissato in **euro 500.00**, fatta salva l'applicazione di eventuali altre norme vigenti;

- in caso di violazione di cui al punto 5) ovvero mancanza dell'assistente alla clientela o inefficienza dello stesso, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25.00 ad un massimo di euro 500.00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta è fissato in **euro 250.00**;

DISPONE altresì

che per le attività di cui al punto 1) lettera a), al punto 2) e al punto 4) della presente ordinanza, alla seconda violazione accertata consegue, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, la riduzione di orario dell'attività alle ore 20.00 per 15 (quindici) giorni; alla terza violazione accertata consegue, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, la riduzione di orario dell'attività alle ore 20.00 per giorni 30 (trenta); dalla quarta violazione accertata consegue, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, la riduzione di orario dell'attività alle ore 20.00 in via definitiva;

In caso di inosservanza del provvedimento di riduzione d'orario, si applica la sospensione dell'attività per 7 (sette) giorni;

In caso di inosservanza del provvedimento di sospensione dell'attività a seguito di riduzione di orario, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di euro 500.00.

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di 60 giorni (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (centoventi) decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

INDIVIDUA

Ai sensi dell'art 8 della Legge 241/1990 quale responsabile del procedimento il Capo Reparto Polizia Amministrativa del Corpo di Polizia Locale.

DISPONE

che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando Polizia Locale di Padova
- Prefettura di Padova
- Questura di Padova
- Comando Carabinieri di Padova
- Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Padova
- Ufficio Stampa.

che sia reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on line e consultabile sul sito istituzionale del Comune di Padova.

Per il Sindaco Sergio Giordani
sottoscrive il presente atto, ai sensi dell'art. 60 comma 2 del
vigente Statuto Comunale, assente il Sindaco,
il Vice Sindaco
Andrea Micalizzi